



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "I fili di Gelsomina" ETS

L'anno 2022 il mese di Aprile il giorno 02 in Cantalice (RI), Via Santacroce n.7, sono presenti i seguenti signori:

Iunco Angelo, nato a Roma (RM), il 22/02/1961, residente in Roma (RM), cap 00143, alla via Mauriac n. 4, codice fiscale NCINGL61B22H501T

Spinelli Flavia, nata a Firenze (FI), il 03/02/1963, residente in Roma (RM), cap 00143, alla via Mauriac n. 4, codice fiscale SPNFLV63B43D612A

Iunco Cosimo, nato a Roma (RM), il 16/11/1957, residente in Rieti (RI), cap 02100, alla via Piazza primo maggio 4/C, codice fiscale NCICSM57S16H501T

Pitorri Antonella nata a Roma (RM), il 07/08/1959, residente in Rieti (RI) cap 02100, alla via Paolessi M. 140, codice fiscale PRTNNL58M47H501Y

che, di comune accordo, convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - È costituita tra essi, ai sensi degli articoli 36 e segg. Codice civile e de D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), un'associazione denominata **"I fili di Gelsomina"** (di seguito "associazione"). Dall'iscrizione dell'associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 11 del Codice del Terzo Settore la denominazione sarà integrata come segue: ETS **"I fili di Gelsomina"**.

ART. 2 - L'associazione ha sede legale in Cantalice (RI), Via Santacroce n.7

ART.3 - L'associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- *Supporto finanziario alle cure dei bambini con patologie pediatriche e ai correlati costi logistici per famiglie disagiate*
- *Promozione di attività culturali per bambini, svolte ad integrazione delle normali attività scolastiche*
- *Attività di volontariato presso strutture ospedaliere con indirizzo pediatrico*
- *Supporto amministrativo e legale a procedure di adozione anche a distanza*
- *Supporto finanziario e legale all'apprendistato e a corsi di formazione per giovani disagiati*

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni.

ART. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 - Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente ed il Vice Presidente.

Ricorrendo le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore sono organi sociali anche l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

ART. 6 - I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori:

Iunco Angelo, che assume la carica di Presidente

Iunco Cosimo, che assume la carica di Vice Presidente

Spinelli Flavia

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2022

ART. 7 - L'associazione è regolata, oltre che dal Codice civile e dal Codice del Terzo Settore, dalle disposizioni del presente atto e da quelle dello statuto che, composto da numero 12 articoli, firmato dai presenti previa lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante.

02 Aprile 2022, Cantalice (RI)

Letto firmato e sottoscritto

Iunco Angelo, codice fiscale NCINGL61B22H501T

Spinelli Flavia, codice fiscale SPNFLV63B43D612A

Iunco Cosimo, codice fiscale NCICSM57S16H501T

Pitorri Antonella, codice fiscale PRTNNL58M47H501Y



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI ARIANO IRPINO

Eseguita registrazione il 21-4-2022 al n° 371
Serie 3 Versamento effettuato il 20-4-2022 cc:
Mod. F23 rilasciato da Concessionario Cod.
n° Banca VM PASI
Cod. Az. 0208 Cab. 05314
per € 200,00 (duecento /) p. IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO AL SERVIZIO
Luigi Carmine CAMMARO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "I fili di Gelsomina" ETS



Art. 1 Denominazione – Sede - Durata

1.1 È costituita, ai sensi ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile e del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione denominata "**I fili di Gelsomina**" (di seguito "associazione"). Dall'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 117/2017 la denominazione sarà integrata come segue: "**I fili di Gelsomina**" E.T.S. e dell'acronimo E.T.S. si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 L'Associazione ha sede nel comune di Cantalice (RI). Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere effettuato con delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione può istituire sedi operative, sedi secondarie, delegazioni, uffici, rappresentanze ed ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente sia in Italia che all'estero.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Finalità - Attività

2.1 L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e sociali. In particolare, l'Associazione persegue i seguenti scopi:

- Supporto finanziario alle cure dei bambini con patologie pediatriche e ai correlati costi logistici per famiglie disagiate
- Promozione di attività culturali per bambini, svolte ad integrazione delle normali attività scolastiche
- Attività di volontariato presso strutture ospedaliere con indirizzo pediatrico
- Supporto amministrativo e legale a procedure di adozione anche a distanza
- Supporto finanziario e legale all'apprendistato e a corsi di formazione per giovani disagiati

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni.

2.2 L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento in via prevalente delle seguenti attività di interesse generale, riconducibili a quelle di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), i), p) e u) del d.lgs. n. 117/2017::

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozioni e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art 1, comma 2, lettera c, della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o di prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2.3 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

2.4 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci – Diritti e doveri – Ammissione ed esclusione

3.1 Sono soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti senza personalità giuridica che, condividendone le finalità, sono ammessi a farne parte.

3.2 L'aspirante socio deve fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali e di impegnarsi per realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

3.3 Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

3.4 I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- i) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere;
- ii) a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;
- iii) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- iv) di esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta.

I soci minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

3.5 I soci sono tenuti:

- i) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- ii) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- iii) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali.

3.6 La qualità di socio si perde per morte della persona fisica / estinzione della persona giuridica e dell'ente senza personalità giuridica, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o per recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

3.7 Coloro che cessano per qualsiasi causa di far parte dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Art. 4 Organi Sociali

4.1 Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed il Vice Presidente.

Ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8 del presente Statuto, sono organi sociali anche l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti.

Art. 5 L'Assemblea

5.1 È l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

5.2 È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, effettuate con qualsiasi strumento anche telematico che consenta l'attestazione della ricezione, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

Si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

5.3 L'Assemblea:

- a) *approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio sociale successivo;*
- b) *approva il bilancio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;*
- c) *delibera sulle modificazioni dello statuto;*
- d) *approva e modifica l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- e) *elegge e revoca i componenti degli organi sociali e ne delibera i compensi nei limiti di legge;*
- f) *nomina e revoca, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;*
- g) *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- h) *delibera sui ricorsi degli aspiranti soci in merito al mancato accoglimento della domanda di ammissione;*
- i) *delibera sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti di esclusione;*
- j) *delibera lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio,*
- k) *delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;*

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

5.4 Per la validità delle riunioni dell'Assemblea, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di tre deleghe. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea che delibera sullo scioglimento e la devoluzione, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo

6.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. È composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri (in numero dispari) compreso il Presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio consuntivo e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, che dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

6.2 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati ad altri organi dalla legge o dal presente statuto. In particolare, il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e presenta all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale e può costituire qualsiasi organismo reputi utile per l'Associazione, ivi incluso un Comitato Scientifico.

6.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto inviato almeno otto giorni prima della seduta con qualsiasi mezzo che consenta l'attestazione della ricezione ovvero, in caso di urgenza, con le stesse modalità, almeno due giorni prima. L'avviso deve indicare giorno, ora e luogo di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno.

6.4 Le riunioni sono validamente costituite con la presenza dei due terzi dei Consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

6.4 Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Art. 7 Il Presidente ed il Vice Presidente

7.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.

7.2 Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e dirige e coordina i lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di estrema necessità ed urgenza il Presidente potrà assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli al Consiglio stesso in occasione di una riunione che dovrà essere convocata nei trenta giorni successivi per le deliberazioni di propria competenza.

7.3 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

7.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 8 L'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti

8.1 Nei casi previsti dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

8.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8.3 Nei casi previsti dall'art. 31 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea nomina un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti esercitata secondo le modalità di legge vigenti.

Art. 9 Esercizio sociale e bilancio

9.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

9.2 Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, nonché il bilancio sociale, se obbligatorio per legge, redatto secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017. Entro il 30 novembre di ciascun anno deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

9.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 117/2017 e relative linee guida. Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

9.4 I bilanci sono a disposizione dei soci e a tal fine sono depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 10 Patrimonio

10.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione iniziale e può essere accresciuto dagli apporti dei soci, da altri beni mobili e immobili, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione, da attività di auto-finanziamento, inclusi i proventi derivanti da attività diverse e di raccolta fondi, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo.

10.2 Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.

10.3 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

10.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tali fini, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11 Estinzione e devoluzione

11.1 In caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi causa e di messa in liquidazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea, previo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 12 Rinvio

12.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia.